

CAMERA DEI DEPUTATI N. 554

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata KYENGE

Norme per la promozione di un programma di apprendimento della lingua e della cultura italiane per gli immigrati

Presentata il 26 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conoscenza della lingua veicolare rimane per il cittadino e per il lavoratore stranieri il primo indispensabile strumento d’integrazione nel nuovo Paese di soggiorno e di residenza. Lo Stato, in questo caso lo Stato italiano, ha il diritto e il dovere di accompagnare, tramite le istituzioni locali e con il coinvolgimento del volontariato impegnato in questo settore, il cittadino straniero nel suo cammino di apprendimento della lingua, degli usi e dei costumi del Paese in cui si trova. Sono ancora troppo pochi i cittadini stranieri che partecipano a corsi di lingua e di cultura italiana nonostante la legge n. 40 del 1998, recante « Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » preveda, all’articolo 3, comma 5, che « nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento del-

l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana ».

La presente proposta di legge dà la possibilità allo straniero di frequentare corsi di lingua e di cultura italiana e di educazione civica e, qualora il cittadino straniero acquisisca una conoscenza della lingua e della cultura italiana certificata a livello A2 entro tre anni dal suo ingresso in Italia, può ottenere come incentivo l’abbreviazione dei tempi per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anticipandolo a tre anni rispetto ai 5 anni previsti.

La proposta di legge prevede altresì sessioni gratuite di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, con

particolare riferimento ai settori della sanità, dell'istruzione, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali a cui lo straniero partecipa entro un anno dal primo rilascio del permesso di soggiorno, organizzati dalle regioni e dai comuni, con il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore e del volontariato. È però necessario che, affinché queste possibilità diventino realtà, lo Stato organizzi, finanzi e dia la possibilità a chi ne faccia richiesta di poter frequentare tali corsi. Solo così si può dare una concreta possibilità, alle persone immigrate che ne facciano richiesta, di integrazione nella nostra società.

L'articolo 6 prevede che al momento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presso lo sportello unico per l'immigrazione, il datore di lavoro, nulla togliendo agli obblighi contrattuali, riconosca fino a 3 ore settimanali di permesso per la partecipazione al corso di apprendimento della lingua e della cultura italiana. L'articolo 8 prevede l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura italiana nei Paesi da cui provengono gli stranieri, presso le sedi degli istituti italiani di cultura situati nei vari Paesi esteri coinvolgendo nell'organizzazione le associazioni degli immigrati in Italia e le organizzazioni non governative che localmente operano sul territorio per quei cittadini. Nell'organizzazione di tali corsi è data priorità a coloro che richiedono il visto d'ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare, di studio o per un periodo di lavoro medio-lungo.

Infine, è abrogato l'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica » in quanto l'accordo ivi previsto stabilisce l'espulsione dello straniero che

perde i crediti connessi al processo di integrazione. Nel decreto attuativo di tale norma si stabilisce che quindici sui sedici crediti siano attribuiti sulla base della conoscenza della lingua e della cultura italiana. Infatti, l'articolo 3, comma 3, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 2011 prevede che « La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 3 dà luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3 » e questo determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione (articolo 6, comma 6, del medesimo regolamento). Si arriva, così, al paradosso che in nome dell'integrazione si aggiunge un nuovo motivo di espulsione dall'Italia che si affianca a quelli già esistenti. Si tratta di una misura unica in Europa e che contravviene alla Carta europea dei diritti fondamentali, che con il Trattato di Lisbona ha assunto carattere vincolante per gli Stati membri e che prevede il divieto di discriminazione, nonché all'articolo 3 della nostra Costituzione.

La presente proposta di legge è necessaria anche per colmare la grave lacuna dell'operato del Governo che, mentre prevede l'obbligo di frequenza da parte del cittadino straniero, non prevede nessun obbligo di offerta formativa linguistica da parte dello Stato e non stanziava alcuna risorsa economica. Di grande rilievo è, dunque, lo stanziamento previsto dalla presente proposta di legge di 30 milioni di euro annui che affluisce all'istituendo Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione degli immigrati, finanziato con modalità innovative mediante risorse pubbliche con il concorso di risorse private.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. In attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione, al fine di favorire la coesione e l'inclusione sociale degli immigrati e dei loro familiari, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno in base alle proprie competenze, promuovono programmi per la diffusione e per la conoscenza della lingua e della cultura italiane stanziando le risorse economiche necessarie.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica allo straniero di età superiore a sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio italiano dopo la data di entrata in vigore della medesima legge e che presenta richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonché agli immigrati che risiedono e soggiornano regolarmente in Italia.

ART. 3.

(Sostegno pubblico per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana).

1. Lo straniero che per la prima volta presenta richiesta di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo è informato sulla possibilità di frequentare un corso di lingua e cultura italiana per pervenire a una co-

noscenza almeno pari al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio europeo. Tali conoscenze possono essere certificate sia dai responsabili dei corsi a ciò accreditati, sia sostenendo un *test* appositamente dedicato.

2. Lo Stato, nel suo impegno a sostenere il processo di integrazione dello straniero come previsto dall'articolo 1 della presente legge, in raccordo con le regioni e con gli enti locali, che possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore previste dall'atto di indirizzo e di coordinamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2001, e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze organizza sessioni gratuite di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia a partire dallo studio della Costituzione italiana, con particolare riferimento ai settori della sanità, dell'istruzione, dei servizi sociali, del lavoro, degli obblighi fiscali a cui lo straniero partecipa entro un anno successivo al primo rilascio del permesso di soggiorno. Lo Stato promuove e realizza un'adeguata campagna di sensibilizzazione e di informazione sui corsi disponibili a livello locale.

3. Le sessioni gratuite di cui al comma 2 del presente articolo sono svolte in lingua italiana o in altre lingue comprese dal cittadino straniero, con la collaborazione dei mediatori interculturali di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di durata temporale del permesso di soggiorno).

1. Dopo il comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legisla-

tivo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« *3-septies*. Allo straniero che, entro tre anni dal primo rilascio del permesso di soggiorno, risulti in possesso della conoscenza della lingua italiana a livello A2, di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio europeo, che abbia frequentato le sessioni di formazione previste e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 è rilasciato, qualora ne faccia richiesta al questore, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ».

ART. 5.

(Organizzazione dei corsi di lingua e di cultura italiana in Italia).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura italiana.

2. Nell'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura italiana, in attuazione delle finalità di cui alla presente legge e ai fini del superamento del *test* di conoscenza della lingua italiana per ottenere il prolungamento della validità del permesso di soggiorno, il Ministro dell'interno si avvale, oltre che dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, anche di accordi quadro, di intese e di convenzioni con soggetti pubblici e privati nonché con associazioni attive nell'ambito del sostegno agli immigrati.

ART. 6.

(Frequenza dei corsi di lingua e di cultura italiana in Italia da parte dei lavoratori stranieri).

1. All'atto della stipula del contratto di assunzione del lavoratore straniero presso lo sportello unico per l'immigrazione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere al lavoratore da un minimo di una ora ad un massimo di tre ore di permesso alla settimana, necessarie alla frequenza del corso di lingua e di cultura italiana presso i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o presso i centri pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione dei permessi di cui al comma 1.

3. Ai corsi di cui alla presente legge possono partecipare, con le modalità previste per i cittadini stranieri nuovi entranti, anche coloro che già soggiornano o risiedono regolarmente in Italia.

ART. 7.

(Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie).

1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del medesimo

testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri, in attuazione delle finalità di cui alla presente legge, e lo analizzano nell'ambito del più generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative attivabili a sostegno del processo di integrazione dello straniero.

ART. 8.

(Organizzazione dei corsi di lingua e di cultura italiana all'estero).

1. Al fine di rendere più agevole l'integrazione del cittadino straniero in Italia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura italiana presso le sedi degli istituti italiani di cultura situati nei Paesi esteri coinvolgendo nell'organizzazione anche le associazioni di immigrati in Italia e le organizzazioni non governative che operano sul territorio.

2. Nell'organizzazione dei corsi di cui al comma 1 è data priorità all'accesso a coloro che richiedono il visto d'ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare o di studio ovvero per periodi di lavoro medio-lunghi.

ART. 9.

(Abrogazione dell'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di accordo di integrazione).

1. L'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.

ART. 10.

(Modifiche all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di fondo nazionale per l'inserimento e per l'integrazione degli immigrati).

1. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione degli immigrati (FNIIM), destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Al FNIIM affluiscono le somme derivanti:

a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4;

b) dai contributi pensionistici di cui all'articolo 22 non riscossi dai lavoratori stranieri;

c) dall'ammontare delle multe comminate ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 22, comma 12;

d) dai contributi, dalle donazioni e dai cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, da enti e da organizzazioni, anche internazionali, nonché da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo.

1-bis. Il FNIIM è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 46 »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione degli immigrati ».

2. Alla rubrica del capo IV del titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « istituzione del fondo per le politiche migratorie » sono sostituite dalle seguenti: « istituzione del Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione degli immigrati ».

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0058070